Tende da esterno e schermature solari: aliquota IVA

di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 5 Ottobre 2020

Le tende da esterno e le schermature solari, installate in alternativa o in sostituzione dei sistemi oscuranti tradizionali, fruiscono del regime agevolato IVA previsto per sistemi oscuranti tradizionali quali tapparelle e scuri, quindi con aliquota IVA al 10%.

Le tende da esterno e le schermature solari, installate in alternativa o in sostituzione dei sistemi oscuranti tradizionali, fruiscono del regime agevolato IVA previsto per sistemi oscuranti tradizionali quali tapparelle e scuri, quindi con **aliquota IVA al 10%.**

I sistemi oscuranti descritti da un contribuente nel suo interpello all'Agenzia delle Entrate sono caratterizzati, al pari di quelli tradizionali, dal **requisito dell'autonomia funzionale** che gli fa guadagnare il regime agevolato.

Nell'ambito di una ristrutturazione, l'installazione di schermature solari che svolgono la medesima funzione dei sistemi oscuranti tradizionali, cioè la protezione degli infissi dagli agenti atmosferici o la schermatura degli ambienti interni dalla luce, beneficiano dell'Iva agevolata al 10%.

Tali schermature alternative, infatti, possono essere incluse per analogia fra i beni accessori, indicati nella circolare n. 15/2018 (tapparelle, scuri o veneziane) ritenuti funzionalmente autonomi rispetto agli infissi, con la conseguenza che il loro costo non è ricompreso nel valore degli infissi, quali *"beni significativi"*, ma piuttosto nel valore della prestazione di servizio alla quale si applica l'aliquota Iva agevolata.

Articolo di approfondimento: L'Agenzia delle Entrate interviene sulla definizione di beni significativi - Circolare 15/E/2018

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

L'Agenzia ricorda che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché i lavori di ristrutturazione edilizia, di restauro e di risanamento conservativo realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata sono soggetti all'Iva al 10% (articolo 7, comma 1 lettera b), legge n. 488/1999).

La misura è stata completata da un decreto Mef del 29 dicembre 1999 che ha individuato *"beni significativi"*, quei beni cioè che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate durante le ristrutturazioni e possono beneficiare dell'Iva agevolata se il loro valore non supera la metà di quello dell'intera prestazione, se tale limite invece viene superato, la parte eccedente sconterà l'aliquota ordinaria.

Tra i beni significativi citati nel decreto figurano anche gli infissi esterni e interni.

Tende da esterno e schermature solari

Per quanto riguarda le parti staccate dei beni significativi, fornite unitamente a questi ultimi nell'ambito della manutenzione ordinaria o straordinaria, il citato articolo 7 ha chiarito che per la corretta applicazione dell'Iva su tali beni, è necessario il requisito dell'autonomia funzionale di tali parti rispetto al manufatto principale (bene significativo).

Quindi solo se connotate da autonomia funzionale rispetto al bene significativo le parti staccate potranno usufruire dell'Iva al 10%.

Se invece la parte staccata concorre alla normale funzionalità dei beni significativi ed è, dunque, priva di una propria autonomia funzionale, la stessa deve essere considerata parte integrante dei medesimi beni.

L'Agenzia ricorda, inoltre, che la circolare n. 15/2018 ha chiarito che i sistemi oscuranti, fra cui tapparelle o veneziane, frequentemente forniti nelle manutenzioni edilizie sono caratterizzati da una propria autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. Infatti, mentre gli infissi sono idonei a consentire l'isolamento ed il completamento degli immobili, questi sistemi oscuranti sono installati *"allo scopo di proteggere gli infissi dagli agenti atmosferici ed a preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore"*.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Il documento di prassi cita poi la normativa tecnica che definisce caratteristiche dei beni in esame.

Ad esempio le schermature solari sono:

> *"sistemi che, applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi, in risposta alle sollecitazioni solari" (Dlgs n. 311/2006).*

L'allegato M al citato decreto individua poi le tipologie di schermature solari che beneficiano della detrazione Irpef, fra le quali rientrano le tende esterne, chiusure oscuranti, dispositivi di protezione solare, e le relative caratteristiche tecniche che devono avere.

Alla luce del quadro delineato, l'Agenzia delle Entrate con il suo parere n. 10 del 2 ottobre 2020 ritiene che le tende da esterno e le schermature solari descritte dall'istante, installate in alternativa o in sostituzione dei sistemi oscuranti tradizionali, presentino caratteristiche analoghe ai sistemi oscuranti indicati nella circolare n. 15/2018.

Tali schermature si caratterizzano per avere una propria autonomia funzionale rispetto agli infissi forniti nell'ambito dell'intervento di recupero agevolato, e quindi potranno fruire dell'Iva agevolata al 10% al pari dei sistemi oscuranti tradizionali.

A cura di Vincenzo D'Andò

Lunedì 5 ottobre 2020

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D